

第 7 条（差旅和住宿费用） I.n.a.i.l 干预措施规定

为人的功能恢复、自主和重新融入关系生活提供干预措施的规定。

该条例分为四章，第一章包含所有类型干预的共同规定，而接下来的三章包含其定义的三种类型中的每一种的具体规定。

第一章 共同规定

第七条（旅费和生活费）

1.为提供本条例所述干预措施，受伤人员/技术疗法人员前往研究所以外的结构所产生的旅费和生活费，可根据本条例规定的方法和限额报销。实施通知。2. 要了解有关 Inail 圆形 n 的更多信息。2022 年 1 月 28 日 7 日

3.旅费和住宿费的报销7条规定，伤者/技术疗法者有权报销前往研究所以外的建筑物的旅费和住宿费，并将其扩展到以下情况：有问题的结构已由受伤/技术疗法患者自己确定，以行使他们的治疗选择自由。事实上，并没有具体说明受伤/技术疗法患者必须由研究所送到这些设施。根据《条例》第 7 条的明确规定，上述报销的方式和限额以本通知第 11 款为准。

11.辅助经济绩效研究所(Inail)向必须前往他家以外的地方进行本章所述设备的处方、供应、测试、调整、更新和维修的受伤人员/技术人员报销旅行费用条例

II, 用于健康检查和治疗或提供第 19 条第 1 款 a)、b) 和 c) 项中提及的支持性干预措施。

可报销的差旅费是指因使用公共交通工具而发生并记录在案的差旅费。当研究所医疗主任确定的受伤人员/技术人员的健康状况或公共交通工具不足或研究所本身提供的公共交通工具不足时，允许使用出租车或私人交通工具。

使用私人交通工具的，相关费用的报销将按照研究所监督人员行使职权时的现行报销标准进行。如果受伤人员/技术人员的健康状况与使用其他交通工具不相容，则允许使用救护车。除必要和紧急情况外，使用私人交通工具、出租车或救护车必须事先获得地区主管办公室的授权。

当受伤人员/技术疗法人员必须前往其确定的供应商的设施以行使治疗选择的自由时，也承认报销旅费的权利。在这些情况下，研究所在评估了旅行的必要性后，会在伤者/技术疗法者到达离住所最近的授权提供干预的设施所产生的费用范围内报销费用。上述报销权不与条例第 8 条第 1 款 c) 项所述设备的间接供应竞争。

由于提供假肢援助的设施与受伤者/技术疗法者的居住地相距较远，必要时，研究所也承担因逗留而产生的费用并记录在案。 如果无法保证受伤人员/技术治疗人员在 Inail 居住设施的逗留，该研究所将直接负责支付受伤人员/技术治疗人员所在的外部住宿设施的生活费用，根据接近性和可访问性标准确定为残疾人。

相同的程序也适用于下文指定的任何授权同伴。如果受伤人员/技术治疗者在行使治

疗选择的自由权时前往由其确定的提供者处，研究所仅在必要时报销所产生的生活费用并记录在案，即使'受伤人员/技术人员已前往最靠近居住地的授权提供干预的设施。上述生活费用报销，除必要和紧急情况外，须经地区主管部门授权。餐费产生并记录在案的费用也得到报销。

但是，将在学院非管理人员出差待遇的现行规定范围内报销住宿和膳食费用。如果主管办公室的医疗主任认为有必要就伤者/技术疗法者的心理身体状况在场，则也可以授权任何陪同人员报销上述旅行、住宿和膳食费用，无论持续个人协助津贴的所有权。必须将证明实际发生的费用的文件发送到地区主管部门，以便随后支付报销。

定义

提供干预的授权：在以间接形式交付的情况下提供干预，包括授权外部供应商继续交付。

Articolo 7(Spese di viaggio e soggiorno) Regolamento Inail per l'erogazione degli interventi

Regolamento per l'erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l'autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione.

Il Regolamento si articola in quattro Capi, il primo dei quali contiene le disposizioni comuni a tutte le tipologie di interventi, mentre i successivi tre contengono disposizioni specifiche per ciascuna delle tre tipologie dallo stesso definite.

Capo I Disposizioni comuni

Articolo 7 (Spese di viaggio e di soggiorno)

1. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'infortunato/tecnopatico per recarsi presso strutture anche diverse da quelle dell'Istituto, ai fini dell'erogazione degli interventi di cui al presente Regolamento, possono essere rimborsate secondo le modalità e nei limiti indicati nella circolare attuativa.

Per approfondire circolare Inail n. 7 del 28 gennaio 2022

3. RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO L'articolo 7 del Regolamento, nel prevedere il diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli infortunati/tecnopatici per recarsi presso strutture anche diverse da quelle dell'Istituto, lo estende ai casi in cui le strutture in questione siano state individuate dagli stessi infortunati/tecnopatici, nell'esercizio della libertà di scelta terapeutica. Non risulta, infatti, specificato che presso dette strutture gli infortunati/tecnopatici debbano essere stati inviati dall'Istituto. Come da espresso rinvio dell'articolo 7 del Regolamento, le modalità e i limiti del suddetto rimborso sono disciplinati nel paragrafo 11 della presente circolare.

11. PRESTAZIONI ECONOMICHE ACCESSORIE L'Istituto rimborsa le spese di viaggio all'infortunato/tecnopatico che debba recarsi in località diversa da quella di abitazione per **prescrizione, fornitura, collaudo, adattamento, rinnovo e riparazione dei dispositivi** di cui al Capo II del Regolamento, per accertamenti e trattamenti sanitari o per l'erogazione di interventi di sostegno di cui all'[articolo 19, comma 1, lettere a\), b\) e c\)](#).

Le spese di viaggio rimborsabili sono quelle sostenute e documentate per l'uso di mezzi di **trasporto pubblico**. L'uso del **taxi o del mezzo di trasporto privato** è consentito quando necessitato dallo stato di salute dell'infortunato/tecnopatico accertato dal Dirigente medico dell'Istituto o dalla insufficienza dei mezzi di trasporto pubblici o di quelli messi a disposizione dall'Istituto stesso.

In caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato il rimborso della relativa spesa sarà effettuato con il criterio vigente per il rimborso spettante ai funzionari di vigilanza dell'Istituto nell'esercizio delle loro funzioni.

Nel caso in cui lo stato di salute dell'infortunato/tecnopatico sia incompatibile con l'utilizzazione di altri mezzi di trasporto, è consentito l'uso dell'**ambulanza**. Salvo i casi di necessità e urgenza, l'uso del mezzo di trasporto privato, del taxi o dell'ambulanza deve essere **previamente autorizzato** dalla Sede territorialmente competente.

Il diritto al rimborso delle spese di viaggio è riconosciuto anche quando l'infortunato/tecnopatico debba recarsi presso strutture di un fornitore dallo stesso individuato nell'esercizio della libertà di scelta terapeutica. In questi casi l'Istituto, valutata la necessità del viaggio, rimborsa le spese nel limite dei costi che l'infortunato/tecnopatico avrebbe sostenuto per raggiungere la struttura abilitata all'erogazione dell'intervento più prossima al luogo di abitazione. Il suddetto diritto al rimborso non compete per la fornitura indiretta dei dispositivi di cui all'[articolo 8, comma 1, lettera c\)](#), del Regolamento.

L'Istituto, ove necessario per la distanza della struttura erogatrice della **prestazione di assistenza protesica** dal luogo di abitazione dell'infortunato/tecnopatico, si fa carico anche delle spese sostenute e documentate per il soggiorno. Qualora il **soggiorno** dell'infortunato/tecnopatico non possa essere garantito presso una struttura residenziale dell'Inail, l'Istituto si fa direttamente carico del pagamento delle spese di soggiorno alla struttura ricettiva esterna presso la quale l'infortunato/tecnopatico è stato alloggiato, individuata secondo criteri di prossimità e di accessibilità per i disabili.

Le stesse modalità si applicano anche all'eventuale **accompagnatore autorizzato** secondo quanto di seguito specificato. Nei casi in cui l'infortunato/tecnopatico si rechi presso struttura erogatrice dallo stesso individuata nell'esercizio della libertà di scelta terapeutica, l'Istituto rimborsa le spese di soggiorno sostenute e documentate solo nei casi in cui detto soggiorno sarebbe stato necessario anche se l'infortunato/tecnopatico si fosse recato presso la struttura abilitata all'erogazione dell'intervento più prossima al luogo di abitazione. Le suddette spese di soggiorno sono rimborsate, salvo i casi di necessità e urgenza, previa autorizzazione della Sede territorialmente competente. Sono, altresì, rimborsate le spese sostenute e documentate per i pasti.

Il rimborso delle spese per **soggiorno e pasti** sarà effettuato, comunque, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni vigenti per il trattamento di missione del personale di livello non dirigenziale dell'Istituto. Il rimborso delle spese di viaggio, di soggiorno e dei pasti di cui sopra può essere autorizzato anche per l'eventuale accompagnatore, qualora il Dirigente medico della Sede competente ne ritenga necessaria la presenza in relazione alle condizioni psicofisiche dell'infortunato/tecnopatico, prescindendo dalla titolarità dell'assegno per assistenza personale continuativa. I **documenti attestanti le spese** effettivamente sostenute devono pervenire alla Sede territorialmente competente ai fini della successiva erogazione del rimborso.

DEFINIZIONI

AUTORIZZAZIONE all'erogazione dell'intervento: è prevista nel caso di erogazione in forma indiretta e consiste nell'autorizzazione al fornitore esterno di procedere all'erogazione.